

LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA CONTINUITÀ AFFETTIVA DEI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE: APPROVATA LA LEGGE N. 173/2015

DONATA MICUCCI e FRIDA TONIZZO

Le associazioni operanti in questo settore e il Coordinamento nazionale servizi affidi si sono attivamente impegnati per l'approvazione della legge 19 ottobre 2015 n.173 *“Modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”* (1) con cui viene finalmente affermato un diritto, ancora oggi talvolta negato dalle istituzioni preposte. Infatti la legge non si limita ad affermare la possibilità che un minore affidato, se dichiarato adottabile, possa, a tutela del suo prioritario interesse, essere adottato dagli affidatari, ma sottolinea anche la necessità di assicurare, sempre nel suo interesse, *«la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento»* con gli affidatari anche quando egli *«fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un'altra famiglia o sia adottato da altra famiglia»*.

(1) Si riporta il testo integrale della legge 173/2015: *Articolo 1. 1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il Tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. 5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento. 5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento».* *Articolo 2.1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore».* *Articolo 3. 1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis».* *Articolo 4. 1. All'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,».*

Importante è anche il riconoscimento del ruolo degli affidatari che i giudici minorili debbono necessariamente convocare, pena la nullità del provvedimento, prima di decidere sul futuro dei minori.

Non sono state apportate modifiche sostanziali all'art. 44 della legge 184/1983, su cui torneremo successivamente.

Questa legge rappresenta un importante punto di arrivo, avviato anche nella precedente legislatura con la presentazione di diverse proposte di legge, poi rilanciato in questa legislatura dalla Senatrice Puglisi con la presentazione del disegno di legge n. 1209 *“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie”*, approvato l'11 marzo 2015 dal Senato con alcune modifiche.

Più volte, nel corso degli anni anche l'Anfaa è intervenuta per stigmatizzare l'inaccettabile prassi seguita da diversi Tribunali per i minorenni, d'intesa con i Servizi sociali interessati, secondo la quale, quando un minore affidato veniva dichiarato adottabile, doveva essere allontanato dagli affidatari e interrompere definitivamente i rapporti con loro, trasferito in un istituto o in una comunità per la sua *“decantazione affettiva”* per poi essere inserito nella famiglia adottiva scelta dal Tribunale. Pertanto non veniva presa in considerazione l'eventuale disponibilità degli affidatari ad adottarlo, motivando tale decisione con la necessità di tagliare definitivamente tutti i suoi legami con il passato, né veniva disposto l'eventuale mantenimento dei rapporti del minore con gli stessi affidatari (2).

(2) Al riguardo va ricordato che il Coordinamento nazionale *“Dalla parte dei bambini”*, cui anche l'Anfaa aderiva, già nella relazione tenuta alla Conferenza nazionale sull'affidamento familiare di Reggio Calabria del 12-13 dicembre 1997, organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la collaborazione dello stesso Coordinamento, aveva denunciato che *«in operatori e giudici c'è, a volte, la paura che nell'affidamento familiare il bambino si radichi nella nuova famiglia, si affezioni ad essa; egli subirebbe per questo un doppio trauma, sia nell'allontanarsi dalla sua famiglia di origine sia poi nell'allontanamento dalla famiglia affidataria. A questo è collegato il pregiudizio che teorizza la necessità per il bambino di un periodo di “limbo affettivo”, con la permanenza in luoghi “neutri”, con la funzione di far affievolire le relazioni familia-*

Vediamo ora le più significative innovazioni introdotte dalla nuova normativa.

A. Minore affidato dichiarato adottabile e adozione da parte degli affidatari

Sono tre le condizioni necessarie per l'adozione del minore affidato da parte degli affidatari.

1. Il minore deve essere stato dichiarato adottabile dopo un prolungato affidamento familiare. Com'è noto la legge 184/1983 ha stabilito il ricorso prioritario all'affidamento familiare quando il minore è «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» ed ha previsto che l'affidamento consensuale, reso esecutivo dal Giudice tutelare, non deve superare i due anni ma che «è prorogabile, dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore»; ha inoltre precisato che l'affidamento «cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore».

Secondo gli ultimi dati statistici il 74,2% degli affidamenti familiari in corso al 31 dicembre 2013 erano giudiziari e riguardavano quindi situazioni di minori con situazioni familiari difficili, affidati anche da diversi anni (3).

ri precedenti e di superare i traumi relativi; in sostanza si ha paura dell'empatia. Attraverso questi ed altri pregiudizi si rischia di privare il bambino di quelle relazioni intense, affettive e significative con l'adulto, di cui ha un bisogno essenziale, soprattutto in un momento di difficoltà personale e familiare. Tanto più sarà prolungata e precoce la carenza di questi rapporti quanto più causerà al bambino grande sofferenza e renderà difficile e problematica, o addirittura gli impedirà, la relazione profonda con altri soggetti. Queste motivazioni addotte per non realizzare l'affidamento familiare rischiano di rappresentare un alibi per sistemare i bambini in luoghi 'neutri', dove il bambino non realizza attaccamento e, quindi, neanche separazione e dove la permanenza rischia di essere dolorosa e danneggiante, mentre l'aver sperimentato un rapporto di affetto intenso, anche se temporaneo, può essere arricchente. La separazione va ovviamente preparata, accompagnata, attentamente graduata; la separazione deve essere un "passaggio, non una perdita", che comporterà una sofferenza ma non devastante come spesso lo è il vuoto affettivo di troppi bambini costretti a crescere in una interminabile attesa».

(3) Come risulta dal documento del marzo 2015 del Tavolo nazionale affido "Riflessione sulla situazione dei minori in affidamento in Italia" «il Rapporto ministeriale evidenzia l'elevata durata degli affidamenti familiari. Tra i minori in affido, la quota di coloro che sono stati accolti da meno di 12 mesi è del 18,9%, da 12 a 24 mesi è del 21,5%, da 24 a 48 mesi è del 25,0%, oltre i 48 mesi del 31,7%. Il 56,7% dei minori in affidamento familiare lo è da più

Come correttamente già rilevato nel documento del 2012 del Tavolo nazionale affido nel documento "La tutela della continuità degli affetti dei minori affidati" al punto 4 «il tema della continuità affettiva è fortemente connesso a quello della finalità e della durata degli affidamenti. A tale riguardo è opportuno ribadire che l'obiettivo prioritario dell'affido è garantire il benessere del minore dandogli la possibilità di crescere in una famiglia; che l'esito dell'affido dovrebbe essere il rientro del bambino nella sua famiglia d'origine; che, tuttavia, un affidamento non può essere giudicato riuscito o meno solo in base alla sua durata e all'effettivo rientro del bambino nella sua famiglia d'origine. L'attuale normativa non pregiudica, positivamente, la possibilità di affidi a lungo termine, se questo corrisponde all'interesse del minore; sono molti i casi in cui i genitori al di là dei sostegni non sono in grado di provvedere da soli alla crescita del minore, pur non ricorrendo agli estremi per la dichiarazione di adottabilità. È tuttavia da stigmatizzare il fatto che in molti casi l'affidamento si prolunga per l'inerzia delle istituzioni a sostenere con interventi adeguati la famiglia d'origine e a causa della mancata messa a disposizione delle famiglie in difficoltà di aiuti non solo economici e assistenziali, ma anche di quelli che afferiscono alla casa, al lavoro, all'affiancamento amicale. In tal senso il realizzarsi di affidamenti di lunga durata, anche se adeguati e necessari in taluni specifici casi, non può essere considerato la normalità e deve essere sempre sostenuto da specifici progetti monitorati con regolarità».

Non è comunque la durata dell'affidamento, anche se "prolungata", che determina la pronuncia dello stato di adottabilità dei minori, ma l'accertamento da parte del Tribunale per i minorenni della loro «situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio» secondo il procedimento previsto «ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II della legge 184/1983» (4).

di due anni, confermando che la pratica dell'affido a lungo termine è realtà concreta su cui è importante continuare a riflettere».

(4) L'articolo 8 e seguenti della legge n. 184/1983 prevedono che il procedimento debba svolgersi, su ricorso del Procuratore della Repubblica, dal Tribunale per i minorenni, con l'assistenza

Non si hanno dati statistici in merito ai minori dichiarati adottabili e adottati dagli affidatari, si tratta comunque di situazioni particolari e “residuali”, anche numericamente, rispetto al numero dei minori affidati ogni anno in Italia.

2. Gli affidatari intendono richiedere l'adozione e hanno i requisiti di legge (5).

Se gli affidatari del minore dichiarato adottabile intendono adottarlo, devono attivarsi e presentare al Tribunale per i minorenni la domanda di adozione – che in questo caso è necessariamente nominativa in quanto motivata dalle relazioni affettive createsi con l'affidato – ed avere i requisiti previsti dall'articolo 6 della legge 184/1983 per tutti gli aspiranti genitori adottivi, cioè essere sposati da almeno tre anni (o dimostrare la stessa durata per il periodo di convivenza precedente il matrimonio), essere ritenuti affettivamente idonei e capaci di educare ed avere una differenza di età con il minore non superiore a 45 anni e non inferiore ai 18. E' bene però precisare che i limiti di età degli adottanti possono essere derogati in base all'articolo 6, commi 5 e 6 della legge 184/1983 *«qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore»* e quando *«siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno una di età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già da essi adottati»* (6).

legale del minore e dei genitori o, in loro assenza, dei parenti che abbiano avuto rapporti significativi con il minore stesso. Contro la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni è possibile l'impugnazione davanti alla Corte di appello, Sezione per i minorenni e in Cassazione.

(5) Nel testo della legge 173/2015 si fa riferimento anche ai “collocatari”, cioè gli affidatari cui è stato affidato un minore in base a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 della legge 184/1983 che prevede quanto segue: *«Il Tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni di tutore e la nomina di un tutore provvisorio»*.

(6) Segnaliamo che l'Anfaa, insieme ad altre associazioni, si è opposta all'emendamento, poi respinto, proposto allo scopo di eliminare l'inciso *«sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6»* contenuto nell'articolo 1, comma 5 bis della legge 173/2015. Se fosse stato approvato questo emendamento sarebbe stata equiparata l'adozione da parte di una persona singola a quella dei coniugi con i requisiti di cui sopra modificando l'attuale normativa in modo sostanziale; va anche ricordato che il numero dei minori dichiarati adottabili è notevolmente inferiore a quello degli aspiranti genitori adottivi e non è necessario aumentare il numero delle domande.

3. Il Tribunale per i minorenni accoglie la domanda nominativa presentata dagli affidatari. Il Tribunale per i minorenni, accertata l'esistenza di legami affettivi significativi e del *«rapporto stabile e duraturo consolidatisi tra il minore e gli affidatari»*, avvalendosi *«anche delle valutazioni documentate dei Servizi sociali»* (7) procede alla pronuncia dell'adozione da parte degli stessi.

B. L'ascolto del minore

Sia nel caso in cui si prospetti l'adozione del minore affidato dichiarato adottabile da parte degli affidatari, sia nei casi presi in esame ai punti B) e C) il Tribunale deve provvedere all'ascolto del minore affidato *«che ha compiuto dodici anni o anche di età inferiore se capace di discernimento»*, ovviamente secondo modalità adeguate all'età e alla condizione personale del fanciullo.

C. L'ascolto obbligatorio degli affidatari da parte dei giudici in tutti i procedimenti che riguardano i minori affidati

Il Tribunale per i minorenni deve convocare gli affidatari nel corso dei *«procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore»* che hanno accolto; la legge 184/1983 già prevedeva l'ascolto degli affidatari all'articolo 5, comma 1; l'innovazione introdotta dalla legge n. 173/2015 è che il mancato ascolto rende nullo il procedimento: si tratta del riconoscimento di un diritto, non di una concessione discrezionale da parte dei singoli magistrati. Gli affidatari possono anche inviare ai Giudici memorie scritte (cioè relazioni, lettere, ecc.) sull'andamento dell'affidamento. Essi possono pertanto interloquire direttamente con la magistratura minorile (8).

(7) Si segnala al riguardo che l'articolo 22 ai commi 3 e 4 della legge 184/1983 prevede che il Tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6 degli aspiranti genitori adottivi, disponga l'esecuzione di *«adeguate indagini (...) ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere (...)»*, precisando che tali indagini devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni e riguardare *«in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore (...)»*.

(8) Come ha precisato l'avv. Alberto Figone nell'articolo *“Affido familiare: la nuova legge sulla continuità delle relazioni familiari”*

La legge 173/2015 non riconosce, in base alle prime valutazioni della nuova normativa, agli affidatari il ruolo di “parte processuale”: lo sono i legali rappresentanti dei genitori, quelli del minore, il tutore : ciò non esclude, a nostro parere, la possibilità che si attivi un rapporto fra il curatore e/o il tutore del minore che devono rappresentare nel procedimento, con i suoi affidatari e lo stesso minore, in relazione alla sua età e alle sue condizioni, al di là della convocazione da parte del Giudice.

Riteniamo comunque che debbano essere prese dalle Istituzioni coinvolte (Autorità giudiziarie, Servizi socioassistenziali e sanitari, ecc.) tutte le precauzioni necessarie ed essere definite procedure idonee per le audizioni degli affidatari, tenendo conto del loro ruolo e dei fini solidaristici della loro accoglienza, nonché delle prospettive future dell'affidamento.

D. Minore affidato che rientra in famiglia d'origine o viene affidato o adottato da un'altra famiglia

Se il minore rientra nella sua famiglia di origine (genitori, fratelli o sorelle maggiorenni, nonni, zii, ecc.) la continuità deve essere mantenuta se rispondente al suo interesse: i Servizi socio assistenziali e sanitari interessati dovranno – in base alle disposizioni dell'Autorità giudiziaria minorile competente – indicare nel progetto di affidamento le modalità, condivise con gli affidatari ed i parenti con cui il minore va a vivere, relative al mantenimento dei rapporti con gli affidatari nel periodo successivo al rientro, modalità che dovranno essere modulate e verificate in base alle singole situazioni nel corso del tempo, ma soprattutto nella fase iniziale. Non dovrebbe più avvenire quanto successo in passato, cioè che la facoltà di decidere in merito

all'eventuale mantenimento di tali rapporti sia lasciata dai giudici e dagli operatori ai genitori/parenti, con la motivazione che sono rientrati nell'esercizio delle loro responsabilità genitoriali; oltretutto la mancanza di indicazioni scritte in merito priverebbe gli affidatari, come già avvenuto, della possibilità di interloquire con il minore che avevano accolto ed i suoi parenti.

Se il minore viene affidato ad altri affidatari, il progetto di affidamento deve considerare le motivazioni che hanno portato alla conclusione anticipata dell'affidamento precedente e contenere indicazioni in merito al mantenimento dei rapporti con i precedenti affidatari, analogamente a quanto sopra esposto.

Se il minore viene adottato da un'altra famiglia, sempre su indicazione dell'Autorità giudiziaria minorile competente, i Servizi sociali coinvolti – quelli che hanno seguito gli affidatari e l'affidato, nonché quelli che hanno preparato e valutato gli aspiranti genitori adottivi – dovranno predisporre, d'intesa fra di loro, le modalità di conoscenza e di inserimento graduale del minore nella nuova famiglia adottiva e di mantenimento dei rapporti successivi, se rispondente al suo interesse.

Gli affidatari che hanno conosciuto nel corso degli anni la famiglia d'origine del minore dichiarato adottabile e adottato dovranno anche impegnarsi a non fornire notizie che potrebbero portare a rintracciarlo (9).

Le esperienze finora condotte ci confermano che è realizzabile il passaggio diretto da una famiglia all'altra: gli affidatari possono agevolare il passaggio fornendo, d'intesa con gli operatori dei Servizi competenti, ai futuri genitori adottivi tutte le informazioni sulla vita del minore da loro accolto; importante è anche la documentazione che potranno mettere a loro disposizione: fotografie, giochi e altri effetti personali. A questi

pubblicato sul sito de “Il Familiarista” del 30 ottobre 2015 «è di tutta evidenza come i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale siano quelli di potestà di cui agli articoli 330 e 333 del Codice civile, attribuiti di regola alla competenza del Tribunale minorile. Sta di fatto che quella competenza è tralasciata al Tribunale ordinario (quantomeno per i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale) quando tra i genitori sia pendente procedimento di separazione, divorzio, ovvero di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, in base al nuovo testo dell'articolo 38 delle disposizioni attuative del Codice civile. Potrà allora accadere che, nell'ambito di una vicenda “separatizia” della coppia genitoriale con figli in affidamento familiare, gli affidatari (o i collocatari) siano da convocare e gli stessi, pur non essendo parti processuali, ma sostanziali, avranno anche titolo per il deposito di memorie».

(9) Si propone al riguardo la sottoscrizione di una specifica dichiarazione, predisposta dal Tribunale per i minorenni, che sancisca questo loro impegno. Si rammenta anche che l'articolo 73 della legge 184/1983 dispone: «1. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. 2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza la autorizzazione del Tribunale per i minorenni».

ricordi potranno attingere nel corso della loro esistenza i figli adottivi, ripercorrendo la loro storia passata.

Con la pronuncia della sentenza di adozione il minore diventa figlio a tutti gli effetti, con la assunzione piena della responsabilità genitoriale da parte degli adottanti che diventano i suoi genitori, veri e definitivi. Pertanto anche il rapporto del minore adottato con gli affidatari dopo l'adozione andrà "modulato" e monitorato, caso per caso, nel rispetto dei reciproci ruoli. Anche su questo le esperienze ci confermano che è fattibile e positivo non solo per il bambino ma anche per le famiglie coinvolte (10).

E. Il ruolo dei servizi socio-sanitari

La legge 173/2015 ha ribadito la centralità del ruolo dei Servizi socio-sanitari nei progetti di affidamento nelle sue diverse fasi, come già precisato dalla stessa legge 184/1983, affermando che *«il giudice, ai fini delle decisioni (...) tiene conto anche delle valutazioni documentate dei Servizi sociali»*. Pertanto, in base a quanto disposto dalla legge 173/2015, i suddetti servizi dovrebbero informare gli affidatari che:

- saranno auditi dai Giudici competenti prima di emettere provvedimenti riguardanti il minore che loro accoglieranno e che potranno anche inviare agli stessi Giudici relazioni sull'andamento dell'affidamento;
- se il minore da loro accolto venisse dichiarato adottabile, potranno presentare domanda di adozione nominativa;
- potranno continuare a mantenere rapporti con il minore accolto quando si concluderà l'affidamento, secondo quanto previsto dal relativo progetto.

F. Il ruolo delle associazioni

Gli affidatari possono farsi accompagnare nel rapporto con i servizi da un'associazione da loro scelta in base alla normativa prevista dalla legge 184/1983, articolo 5, comma 2; sarebbe opportuno a nostro parere che analoga possibilità di affiancamento fosse riconosciuta per i rapporti con l'Autorità giudiziaria.

(10) In merito a questo punto segnaliamo l'importante delibera della Giunta della Regione Piemonte 28 novembre 2012, n. 27-4956: "Legge 4 maggio 1983 n.184 e legge regionale 1/2004. Indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari sulla fase di passaggio del minore dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva".

G. L'adozione in casi particolari dell'affidato

La modifica dell'articolo 44 della legge 184/1983 stabilita dalla legge 173/2015 prevede alla lettera a) che il minore orfano di entrambi i genitori possa essere adottato da persone unite al minore da un preesistente rapporto stabile e duraturo *«anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento»*. Si tratta di situazioni numericamente molto ridotte. Come precisato dal successivo comma 3, in questi casi *«l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi»*. Il successivo comma 4 precisa che *«l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare»*.

Va segnalato che l'Anfaa, insieme ad altre associazioni del Tavolo nazionale affido, si è attivata durante il dibattito parlamentare affinché non venissero approvate le inaccettabili proposte di emendamento che avrebbero consentito l'adozione ex articolo 44 da parte degli affidatari, che avevano stabilito con il minore un *«rapporto stabile e duraturo anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento»* senza la preventiva dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso. Era stato infatti proposto dagli Onorevoli Marzano e Gasparini di aggiungere dopo il punto a) quanto segue: *«dalla famiglia o dalla persona single cui il minore è stato affidato e con cui si è creato un solido e duraturo rapporto affettivo»*. Dello stesso tenore era l'emendamento presentato dall'Onorevole Elvira Savino con cui si proponeva la soppressione delle parole *«e sia orfano di padre e di madre»* dall'articolo 4, con cui viene integrato il comma 1 dell'articolo 44, lettera a).

Se questi emendamenti fossero stati approvati si sarebbe aperta la porta all'aggiramento dell'attuale normativa sull'adozione, attraverso l'utilizzo strumentale dell'affidamento. Infatti i presupposti in base ai quali viene dichiarato adottabile un minore ed il relativo procedimento hanno finora dato le necessarie garanzie affinché non venissero arbitrariamente sottratti i figli ai loro genitori solo perché essi si trovavano in condizioni anche gravi ma non tali da configura-

re uno stato di adottabilità. Inoltre l'approvazione del sopracitato emendamento avrebbe pesantemente compromesso lo sviluppo degli affidamenti in quanto molti genitori avrebbero ostacolato l'inserimento del loro figlio in un'altra famiglia nel timore di perderlo dopo pochi anni di affidamento, timore che non sussisterebbe con l'inserimento in comunità.

Già ora, lo ricordiamo, è ampiamente e illecitamente utilizzato, da alcuni Tribunali per i minorenni, il ricorso al comma d) dell'articolo 44 (la cosiddetta adozione "mite") (11) purtroppo disposta in capo agli affidatari senza la preventiva dichiarazione di adottabilità in base alla procedura stabilita dagli articoli 8 e seguenti della legge 184/1983.

La pronuncia dell'adozione ex articolo 44, lettera d) per «*constatata impossibilità di affidamento preadottivo*» senza la preventiva dichia-

(11) Sono stati pubblicati sulla rivista "Prospettive assistenziali" i seguenti articoli critici in merito all'adozione "mite": F. Santanera "L'adozione mite: come svalORIZZARE la vera adozione" n. 147/2004; F. Santanera "L'adozione mite: una iniziativa allarmante e illegittima, mai autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura" n. 154/2006; "L'adozione mite: una inquietante iniziativa del Presidente della Corte di appello di Bari" n. 158/2007; L. Fadiga "Adozione aperta sì o no?" n. 161/2008; F. Santanera "Preoccupante sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino sull'adozione nei casi particolari" n. 162/2008; "La Corte costituzionale respinge l'utilizzo dell'adozione in casi particolari finalizzata alla sottrazione di un minore al proprio genitore" n. 163/2008; M. Dogliotti "Adozione legittimante e adozione mite, affidamento familiare a novità processuali" n. 165/2009. Si segnalano inoltre gli articoli di Antonio Scalisi, Ordinario di diritto di famiglia e minorile all'Università di Messina, "L'adozione mite: una prospettiva non necessaria né utile" su "Persona e danno", a cura del Prof. Paolo Cendon (Milano, Giuffrè, 12 novembre 2008); Luigi Fadiga "L'adozione «mite» ed «aperta»" su "Aggiornamento al Manuale di diritto minorile di Carlo Moro", quarta edizione, 2008.

razione di adottabilità è gravemente lesiva dei diritti del minore e dei suoi familiari, in quanto li priva del "giusto processo" sopra citato (12). Va ancora ricordato che con l'adozione "in casi particolari" il minore assume lo *status* di adottato e non diventa sotto nessun profilo figlio del o degli adottanti, non stabilisce alcun nuovo legame di parentela con i figli del o degli adottanti e con gli altri congiunti del o degli adottanti, mantiene i rapporti di parentela con i propri familiari di origine. Ha quindi effetti ben differenti da quella "legittimante" e l'equiparazione in materia di filiazione introdotta dalla legge n. 219/2012 riguarda solo quest'ultima, come anche precisato nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo in materia di filiazione, diventato poi il decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013.

Concludendo, nell'interesse superiore dei minori, soggetti di questa nuova legge, dovrebbero essere attivate tutte le misure necessarie per gestire in modo coerente e coordinato le diverse fasi sopra accennate. Sarebbe pertanto auspicabile che le relative procedure venissero concertate attraverso specifici accordi fra tutte le Istituzioni coinvolte, in specifici Tavoli di lavoro, attivati anche su proposta delle Associazioni operanti in questo settore.

(12) Rimandiamo in merito agli articoli "Preoccupante sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino sull'adozione nei casi particolari" e "La Corte costituzionale respinge l'utilizzo dell'adozione in casi particolari finalizzata alla sottrazione di un minore al proprio genitore" pubblicati rispettivamente su "Prospettive assistenziali" n. 162 e 163, 2008.

Il diritto alle cure e l'organizzazione delle prestazioni sanitarie... (segue dalla pag. 14)

del Direttore sono messe al servizio degli altri medici e delle altre professionalità.

Un'ultima considerazione circa le motivazioni con cui il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza 199/2015 del Tar del Piemonte, che annullava la delibera 14: «*La lista d'attesa è legittima perché contiene e razionalizza la spesa*» e perché, inoltre, «*i pronti soccorsi e gli ospedali sono sempre attivi e accessibili*». La prima parte della motivazione si commenta da sé, per la seconda è bene ricordare che ormai

la Rsa ha assunto caratteristiche che la rendono (per molti versi, non in assoluto ovviamente) superiore all'istituzione ospedaliera. In tema di malati cronici, anche riacutizzati, l'ospedale è spesso inappropriato, ad esempio nella prevenzione dei decubiti, del delirium e della sindrome da immobilizzazione in genere, senza contare il rischio di infezioni da germi multiresistenti. La residenza che ha a cuore i propri malati cerca di non ospedalizzarli e se lo fa li raccoglie precocemente.